



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 574 DEL 17/04/2019

Servizio VIA VINCA

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO INTENSIVO DI POLLAME (BROILERS)

INSTALLAZIONE: AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO GIUSEPPE

UBICAZIONE: VIA SCOVIZZE N. 42 – COMUNE DI ISOLA VICENTINA

AUTORIZZAZIONE N. 06/2019

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 21-05-2018 prot. 33258 da parte dell'AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO GIUSEPPE, con sede legale in via Livergon n.31 in comune di Malo ed operativa in via Scovizze n.42 in comune di Isola Vicentina e relativa all'attività di allevamento intensivo di pollame (broilers).

Dato atto che tale attività risulta, per tipologia e attività, compresa nelle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i., con codice 6.6.a.

Rilevato che, ai sensi dell'29-quater c.3 del D.Lgs. 152/2006, è stata data comunicazione dell'avvenuto avvio procedimento sul sito web della Provincia di Vicenza in data 06-06-2018.

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 11-07-2018.

Considerato sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 29-quater c.4 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Villaverla (prot. 40380 del 18/06/2018) e di Isola Vicentina (prot.48013 del 19/07/2018) a cui la ditta ha dato opportuni riscontri in sede di conferenza di servizi istruttoria del 17-10-2018 e successivamente valutate anche nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 08-04-2019.

Tenuto conto del parere favorevole espresso nella Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 08-04-2019 con le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione n.06/2019 e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere positivo espresso da ARPAV sul Piano di Monitoraggio e controllo, agli atti con nota prot. 20075 del 08/04/2019, recepito in sede di conferenza di servizi.

Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell'installazione e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di

eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione dell'intervento e che quanto riportato nel presente provvedimento risponde all'esigenza normativa di rendere disponibile quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 29-quater del D.Lgs. 152/06.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “norme in materia ambientale”, che alla parte seconda, titolo III bis, tratta dell'autorizzazione integrata ambientale;
- il D.M. 29 gennaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.M. 24 aprile 2008 recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, cui è seguita la D.G.R.V. n. 1519 del 26 maggio 2009, avente per oggetto “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la delibera della Giunta provinciale n. 200 del 19 maggio 2009, atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'Autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.);
- la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 “D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale – Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005” e n. 1105 del 28 aprile 2009 “D. lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC)”;
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt. 19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale);
- che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 150 ID PROC 610.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021.

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. di rilasciare a AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO GIUSEPPE, con sede legale in via Livergon n.31 in comune di Malo ed operativa in via Scovizze n.42 in comune di Isola Vicentina e relativa all'attività di allevamento intensivo di pollame (broilers), l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.06/2019 ,con prescrizioni, allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L. 241/1990 e s.m.i.;
2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
3. che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia ;
4. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta e al Consulente, ai comuni di Isola Vicentina e Villaverla, ad Arpav, all'Ulss 8 Berica

AVVERTE CHE

La presente Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, ha validità sino al 30/04/2029 e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali di cui all'allegato IX, parte seconda del D.Lgs. 152/2006; sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà inviare una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.29-ter c.1 del D.Lgs. 152/2006. Fino alla pronuncia dell'autorità competente il gestore potrà continuare l'attività sulla base della precedente Autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente - Ufficio Tutela Ecosistemi Agrari della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n.1 Vicenza.

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati per l'esercizio delle attività di allevamento.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Vicenza un piano di dismissione dell'installazione e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; eventuali modifiche impiantistiche o variazioni nella titolarità dell'installazione dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia di Vicenza che procederà ai sensi dell'art.29-nonies D.Lgs. 152/2006.

In caso di inosservanza alle prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, troverà applicazione l'art. 29-decies c.9 e 29-

quattordices del D.Lgs. 152/2006.

In relazione al Piano di monitoraggio e controllo l'ARPAV prevede, nell'arco di validità dell'Autorizzazione integrata ambientale, l'esecuzione di un'ispezione ambientale integrata con oneri a carico del gestore; qualora la Provincia ne rilevasse la necessità può comunque disporre controlli aggiuntivi ai sensi dell'art. 29-decies c.4 del D.Lgs. 152/2006.

La tariffa istruttoria, di cui al DM del 24/04/2008, è stabilita in euro 693,00 come da criteri fissati dalla Regione del Veneto con l'emanazione della Delibera di Giunta Regionale n.1519/2009.

Vicenza, 17/04/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 574 DEL 17/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO INTENSIVO DI POLLAME (BROILERS)

INSTALLAZIONE: AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO GIUSEPPE

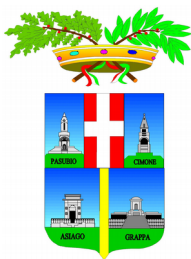
UBICAZIONE: VIA SCOVIZZE N. 42 – COMUNE DI ISOLA VICENTINA
AUTORIZZAZIONE N. 06/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 17/04/2019.

Vicenza, 17/04/2019

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BALASSO MARIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO VIA-SUOLO-RIFIUTI

Ufficio tutela ecosistemi agrari

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO GIUSEPPE

AUTORIZZAZIONE N.06/2019

Oggetto: rilascio Autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 26/2007)

SOGGETTO PROPONENTE: Azienda agricola Brunello Giuseppe

SEDE LEGALE: via Livergon n.31 - Malo

SEDE IMPIANTO: Via Scovizze n.42 – Isola Vicentina

TIPOLOGIA IMPIANTO: Allevamento intensivo di pollame_(broilers)

MOTIVAZIONE A.I.A.: allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i., codice 6.6.a “Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40000 posti pollame”

1 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La ditta deve gestire l'allevamento intensivo di pollame (broilers) – della potenzialità di 45.760 per /ciclo – in conformità alle seguenti prescrizioni:

A – Per tutto quanto non specificato dal presente provvedimento, la gestione dell'installazione dovrà essere effettuata in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, applicando inoltre le migliori tecniche disponibili, sia impiantistiche che gestionali, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali (decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente) e regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 aprile 2009 e DGRV 1100 del 31-07-2018).

B – La ditta ha l'obbligo di condurre l'installazione in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata alla Provincia.

C – Per quanto concerne la gestione degli effluenti zootecnici, il gestore dell'installazione dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal decreto n.5046 del 25/02/2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, nonché deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016.

D –Eventuali mutamenti nella destinazione d'uso degli effluenti zootecnici dovranno essere tempestivamente comunicati.

E – Per il magazzino, la copertura in cemento amianto deve essere bonificata entro il corrente anno come evidenziato dalla perizia di ditta specializzata in data 15-12-20016.L'azienda Brunello può scegliere tra sovra copertura (interno/esterno), incapsulamento (interno/ esterno), rimozione. Per i capannoni avicoli l'interno delle coperture deve essere assoggettato ogni due anni a monitoraggio ai sensi DGRV 265/2011. dell'avvenuta bonifica del magazzino come dell'esito dei monitoraggio periodici nei capannoni avicoli deve essere data notizia alla Provincia.

F – La ditta è tenuta a procedere al monitoraggio delle fonti di possibile inquinamento ambientale nei modi e tempi previsti nel “Piano di monitoraggio e controllo”, che si trova al punto 2 della presente Autorizzazione

G – Le modalità di registrazione previste dal suddetto Piano dovranno essere rese pienamente operative entro il 31/07/2019 e il report annuale di cui sotto redatto a partire dal 2020.

H – La ditta dovrà conservare tutti i documenti delle attività di autocontrollo (anche quelle non oggetto di report), quali registrazioni, fatture, bollette, certificati, cartellini dei mangimi ecc. per tutta la durata dell'Autorizzazione integrata ambientale.

I – La ditta dovrà conservare anche i dati circa materie prime, risorse idriche, rifiuti ecc. e comunicarli annualmente, insieme agli altri dati richiesti, attraverso un report (report annuale del Piano di monitoraggio e controllo) su supporto informatico predisposto dalla Regione Veneto.

L – Il report annuale del Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere compilato entro il 30 aprile di ogni anno (con i dati dell'anno precedente) utilizzando la procedura telematica “Autorizzazione integrata ambientale – Report annuale del Piano di monitoraggio e controllo” predisposta dalla Regione Veneto e ospitata nel Portale integrato per l'agricoltura veneta (Portale PIAVE – piave.regione.veneto.it). Per la compilazione sono necessari l'iscrizione all'anagrafe del Settore primario della Regione Veneto, la costituzione e validazione o eventuali aggiornamenti del fascicolo aziendale presso la competente struttura periferica di AVEPA o un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) e l'autorizzazione all'accesso ai servizi del Sistema informativo del Settore primario (SISP).

Infine, occorre che il gestore dell'installazione trasmetta alla Provincia con posta elettronica certificata (PEC) il file del report per certificare l'avvenuta compilazione. Medesimo report va trasmesso anche ad ARPAV e ai comuni interessati (ovvero dove ha sede dell'impianto e dove vengono effettuati gli spargimenti agronomici) nonché al comune immediatamente confinante di Villaverla ai sensi dell'art.29 sexies c.6 D.Lgs. 152/2006.

2 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si riporta di seguito il Piano di monitoraggio e controllo proposto dalla ditta, integrato con le modifiche di ARPAV al fine di renderlo conforme a quanto prescritto dall'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. DGRV 1100 del 31-07-2018

QUADRO SINOTTICO

In ottemperanza allo schema di cui all'allegato C alla dgr veneto DGRV 1100 del 31-07-2018, Il documento riporta per ogni tematica le sezioni individuate come oggetto di monitoraggio.

	FASI	Gestore	Gestore	Autorità di controllo	Autorità di controllo
		Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti analisi
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti				
1.1.1	Materie prime	In entrata	Annuale	X	
1.1.2	Altre materie prime	In entrata	Annuale	X	
1.1.3	Prodotti finiti	A Fine ciclo	Annuale	X	
1.1.4	Stoccaggi	Allo scarico	Annuale	X	
1.1.5	Mezzi per lo spandimento	Terzista	Annuale	X	
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	A fine ciclo	Annuale	X	

1.3	Consumo energia				
1.3.1	Energia/combustibili	A fine ciclo	Annuale	X	
1.4	Azoto e Fosforo escreti				
1.4.1	Azoto escreto	A fine ciclo	Annuale	X	
1.4.2	Fosforo escreto	A fine ciclo	Annuale	X	
1.5	Emissioni in Aria				
1.5.1.1	Stima emissioni ammoniaca totali	Annuale	Annuale	X	
1.5.1.2	Stima emissioni ammoniaca per capo	Annuale	Annuale	X	
1.5.2	Emissioni odori, polveri e sonore	Giornaliera	Annuale	X	
1.5.2.1	Stima emissioni polveri	Annuale	Annuale	X	

1.5	Emissioni in Aria				
1.5.3	Stima emissioni intero processo	Prima applicazione BAT		X	
1.5.3.1	Stima emissioni diffuse	Annuale	Annuale	X	
1.5.4.1	Punti emissione (in caso emissioni convogliate)	non pertinente	Annuale	X	
1.5.4.2	Inquinanti monitorati (emissioni convogliate)	non pertinente	Annuale	X	

1.6	Emissioni in acqua (Solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente)				
1.6.1	Punti di scarico	non pertinente	Annuale	X	
1.6.2	Inquinanti monitorati	non pertinente	Annuale	X	
1.7	Suolo/sottosuolo (Acque di falda monitorate solo per i casi previsti)				
1.7.1	Acque di falda	non pertinente	Annuale	X	
1.7.2	Terreni	-	-	X	X
1.8	Emissione di Rifiuti (Solo per i casi previsti)				
1.8.1	Controllo rifiuti pericolosi	mensile	Annuale	X	
1.8.2	Controllo rifiuti non pericolosi	mensile	Annuale	X	
2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1	Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	SI	NO	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria	Vedi tabella	NO	X	
2.1.3	Aree di stoccaggio	Vedi tabella	NO	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance				
3.1.1	Monitoraggio	Annuale	X	X	

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumo materie prime e prodotti

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo. Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e degli alimenti/mangime che vengono somministrati agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un importante ruolo sull'impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto. A discrezione dell'azienda proponente e dell'Autorità competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a diversi *range* di

concentrazione dei due elementi.

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa Sede, il quantitativo di farmaci utilizzati. Per quanto riguarda la frequenza di autocontrollo delle materie prime si chiede all'azienda di fare una proposta all'Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l'azienda ha l'abitudine di comprare il mangime mensilmente, proporrà nel PMC una frequenza di autocontrollo "mensile", se l'acquisto non ha tale regolarità sarà indicato "alla ricezione".

L'azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di autocontrollo richiesti annualmente attraverso un Report su supporto informatico/cartaceo.

I dati richiesti per il Report annuale sono già in possesso dell'azienda (fatture, bollette, contatori) e nella maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari).

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreto, saranno indicati sia come quantità che come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

L'azienda conserverà le fatture d'acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.

Tabella 1.1.1 - Materie prime (alimenti)

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	UM (Azoto)	UM (Fosforo)	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Mangime	Silos	Alimentazione	t/anno (1)	t/anno (2)	t/anno (2)	Alla ricezione	Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione
Altro							

(1) Gli alimenti sono indicati come quantità.

(2) Gli alimenti sono indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.2 - Altre materie prime

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Medicinali	Locale chiuso	Stabulazione	t/Kg/anno	Alla ricezione	Registro veterinario

Detergenti/disinfettanti	Locale chiuso	Pulizia fine ciclo	t/Kg/anno	Alla ricezione	Contabilità aziendale
Lettiera	Nei capannoni	Stabulazione	t/Kg/anno	Alla ricezione/Inizio ciclo	Contabilità aziendale
Altro					

Tabella 1.1.3 - Prodotti finiti

Processo	Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Stabulazione Avicoli da carne	Potenzialità massima allevamento	Unità	Unità/anno	Al rilascio Autorizzazione	Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione
	Numero capi in entrata	Unità	Unità/anno	All'accasamento	
	Numero capi in uscita	Unità	Unità	Alla partenza	
	Capi mediamente presenti	Unità	Unità/anno	Annuale	
	Peso (vivo venduto)	kg	kg/anno	Annuale	
	Numeri cicli		Numero cicli /anno	Annuale	
	Durata ciclo	gg	Giorni	Fine ciclo	
Capi deceduti	Capi	Unità	Unità/anno	Giornaliera	
	Peso	kg	Kg/anno	In uscita	
Effluenti di allevamento	Non palabili		m³	Annuale	

Effluenti di allevamento	Palabili		m ³	Annuale	
--------------------------	----------	--	----------------	---------	--

Tabella 1.1.4 – Stoccaggi

Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all'azienda per i materiali non palabili						
Ubicazione	Tipologia vasche	Superficie (mq)	Altezza (m)	Volumi (m ³)	Anno copertura	(Indicare tipologia copertura)
	Vasca interrata coperta			6	1964	cemento
Tipologia, volume disponibile e tipologia copertura delle strutture di stoccaggio in uso all'azienda per i materiali palabili						
Ubicazione	Tipologia vasche	Superficie (mq)	Altezza (m)	Volumi (m ³)	Anno copertura	(Indicare tipologia copertura)
	nessuna					

Tabella 1.1.5 – Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici

Tipo attrezzatura	Targa o matricola	Titolo possesso
Nessuna		

1.2 - Consumo risorse idriche

I dati verranno inseriti e inviati all'Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC. Nella fase di controllo verrà effettuata la lettura del conta litri e valutata la congruità con i dati inviati.

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	Unità di misura (U.M.)	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Acqua di falda (pozzo)	Pulizia fine ciclo	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore o contalitri
Acquedotto	Stabilizzazione, alimentazione	mc/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore o riepilogo bollette

1.3 - Consumo

energia/combustibili Tabella

1.3.1 – Energia/combustibili

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh /a o TE P	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore
Acquisto/rete	Gas petrolio liquefatti (Gpl)	t/a o TE P	A fine ciclo o frequenza minima annuale	fattura
Altro				

1.4 – Azoto e Fosforo escreti

L'azoto e il fosforo escreti si possono determinare (con frequenza almeno annuale) con una delle seguenti possibilità:

- con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell'apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
 - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento.
 - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.
- mediante metodologia di calcolo dell'azoto e del fosforo riportati nell'allegato D alla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, "Bilancio Aziendale dell'azoto e del fosforo negli allevamenti" reso disponibile su apposito supporto informatico dalla Giunta regionale del Veneto.

La quantità di azoto e fosforo escreto/posto animale/anno, dovrà essere ricompreso nell'intervallo sotto riportato.

Tab.1.4.1 – Azoto totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale	Azoto escreto totale (Kg azoto/anno)	Kg Azoto escreto/posto animale/anno
A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di azoto escreto devono essere ricomprese nell'intervallo sottoriportato		
Categoria animale	Azoto totale escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato a BAT (kg azoto-escreto/posto animale/anno)	
Suineti svezzati	1,5 – 4,0	
Suini all'ingrasso	7,0 – 13,0	
Scrofe partorienti (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
Polli da carne	0,2 – 0,6	
Anatre	0,4 – 0,8	
Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	

(1)

L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, (2) tutte le specie di pollame il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di (3) tecniche. Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi.

Tab.1.4.2 – Fosforo totale escreto annuale associato alla BAT.

Categoria animale	Fosforo escreto totale (Kg P ₂ O ₅ /anno)	Fosforo escreto (Kg P ₂ O ₅ capo/anno)
A seguito delle tecniche di alimentazione applicate le quantità di fosforo escreto devono essere ricomprese nell'intervallo sottoriportato		
Categoria animale	Fosforo totale escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato a BAT (kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	
Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
Suini all'ingrasso	3,5 – 5,4	
Scrofe partorienti (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
Polli da carne	0,05 – 0,25	
Tacchini (1)	0,15 – 1,0	
(1) il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame. (2) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche.		

1.5 – Emissioni in aria

1.5.1 – Emissioni di ammoniaca

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo “diffuso” anche se vi sono camini che convogliano l'aria dalle strutture di stabulazione in quanto, le emissioni provengono dalle stalle ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L'attuale tecnologia non permette generalmente di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza, è importante stimare almeno le emissioni principali, quali l'ammoniaca. Questa stima può essere effettuata mediante una delle seguenti possibilità:

- attraverso stima mediante il bilancio di massa (una volta l'anno per ciascuna categoria di animali) sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento ;
- tamite fattori di emissione;
- con calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche sostanziali del tipo di bestiame allevato o del sistema di stabulazione) mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.

La quantità di emissioni di ammoniaca (Kg NH₃/posto animale/anno) associate alle migliori tecniche disponibili provenienti da ciascun ricovero zootecnico per le varie tipologie di animali, dovrà essere ricompreso nell'intervallo sotto riportato.

Tab. 1.5.1.1 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento

Tipologia animali	kg NH ₃ /totale	kg NH ₃ /ricovero	kg NH ₃ /stoccaggio	kg NH ₃ /spandimento

Tab. 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniacali annuali provenienti dall'allevamento per capo anno

Tipologi a animal i	Kg NH ₃ totale/ posto animale/an (1) no	Kg NH ₃ ricovero/ posto (1) animale/anno)	Kg NH ₃ stoccaggio/ posto (1) animale/anno	Kg NH ₃ spandimento/ posto (1) animale/anno
(1) Per quanto riguarda la stima delle emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per i suini, queste ultime devono essere ricomprese nell'intervallo sottoriportato.				
Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 – 2,7 (2) (3)			
Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 – 5,6 (4)			
Suinetti svezzati	0,03 – 0,53 (5) (6)			
Suini da ingrasso	0,1 – 2,6 (7) (8)			
(1) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria. (2) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 4,0 kg NH₃/posto animale/anno. (3) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite è 5,2 kg NH₃/posto animale/anno. (4) Per gli impianti esistenti che applicano per la BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 7,5 kg NH₃/posto animale/anno. (5) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 0,7 kg NH₃/posto animale/anno. (6) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite è 0,7 kg NH₃/posto stalla/anno. (7) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite è 3,6 kg NH₃/posto animale/anno. (8) Per gli impianti che applicano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16 il limite è 5,65 kg NH₃/posto stalla/ anno.				
Mentre per le galline ovaiole e i polli da carne deve essere ricompreso:				
Galline ovaiole – Sistema di gabbie	0,02 – 0,08			
Galline ovaiole – Sistema alternativo alle gabbia	0,02 – 0,13 (1)			
Polli da carne con peso finale fino a 2,5 Kg.	0,01 – 0,08 (2)			
(1) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite è 0,25 kg NH₃/posto animale/anno. (2) Può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.				

1.5.2 – Emissioni di odori, polveri e sonore

A) Emissioni di odori

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell'anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.

Considerato che l'applicazione delle Migliori tecniche disponibili hanno come obiettivo **anche la riduzione delle emissioni odorigene alla formazione**, tenuto conto inoltre della sostanzialità e frequenza delle segnalazioni agli Uffici competenti, **documentate e comprovabili attraverso sopralluogo all'impianto**, sarà valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando:

- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori).
- utilizzare norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

B) Emissioni di polveri

Il Gestore riporterà eventuali criticità riscontrate nell'anno di riferimento e le eventuali azioni/misurazioni effettuate, secondo il Piano di gestione presentato.

Ricordando che le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico sono dei contaminanti che possono influenzare sia la respirazione degli animali che quella degli operatori agricoli, il monitoraggio si ottiene applicando con frequenza annuale:

- calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente (non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento dell'aria).
- **stima mediante i fattori di emissione.**

Qualora il ricovero zootecnico sia munito di un sistema di trattamento dell'aria il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico può avvenire mediante controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).

Tab. 1.5.2.1– Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico

Tipologia animali	kg PM10/totale	kg PM10/posto animale/anno

C) Emissioni sonore

In merito alle emissioni di rumore, ove pertinenti a seguito della BAT 9, dovrà essere prevista una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato e l'attuazione di un Piano di gestione del rumore, come parte del Sistema di Gestione Ambientale.

Qualora l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili sia probabile o comprovato si dovrà mettere in atto un protocollo per il monitoraggio.

1.5.3 – Stima emissioni provenienti intero processo

Considerato inoltre, che l'obiettivo dell'applicazione delle BAT consiste nella riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, nella prima applicazione delle BAT si dovranno altresì stimare o calcolare la riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo rispetto alla "situazione in atto". A tal fine, il Gestore determinerà la stima dell'azoto e fosforo escreto con una delle metodologie indicate al punto 1.4, nonché le emissioni di ammoniaca come riportato al punto 1.5.1 provenienti dall'allevamento. Qualora i valori siano superiori a quelli

riportati nella BAT pertinente, il Gestore dovrà fornire indicazioni sulle tecniche da applicare affinché i valori siano ricompresi nell'intervallo soprariportati.

Ulteriori stime di emissioni diffuse, richieste nel rilascio dell'Autorizzazione verranno riportate nella tabella sottostante. Per la stima si deve fare riferimento alle pubblicazioni scientifiche di livello nazionale o internazionale utilizzando i coefficienti di emissione proposti.

Tabella 1.5.3.1 – Stima delle emissioni diffuse.

Parametro/ inquinante	Provenienza	Metodo applicato per il calcolo	Frequenza di autocontrollo	Emissioni totali	Reporting
Metano - CH ₄	Stabulazione	DM 29/01/2007	Annua le	t/ann o	Annua le
Protossido di azoto - N ₂ O	Stabulazione	ANPA-CTN-ACE	Annua le	IIAS A	Annua le
Odori	Impianto		Annua le		Annua le

1.6 – Suolo e sottosuolo

In linea generale, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). Secondo la norma, tali strutture devono essere opportunamente impermeabilizzate con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono prevedere attorno al piede esterno dell'argine, un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e idraulicamente isolato dalla normale rete scolante (per evitare percolazione o dispersione degli effluenti). In caso di monitoraggio i possibili parametri da rilevare sono riportati nella tabella 1.8.1. In base ai risultati dei controlli e a valutazioni sito-specifiche la lista degli inquinanti può essere adeguata.

Tabella 1.7.1 – Suolo e sottosuolo. Monitoraggio acque di falda

Parametro inquinante	UM	Punti di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli
Solidi sospesi totali	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
COD	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
BOD5	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Cu	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Zn	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Cloruri	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Fosforo tot	mg/l	S1, S2,	Annuale	Rd

		S3, S4		P
Azoto ammoniacale	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Azoto nitroso	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Azoto nitrico	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P
Tensioattivi totali	mg/l	S1, S2, S3, S4	Annuale	Rd P

1.7.2 – Terreni

Tutti gli allevamenti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale hanno l'obbligo di presentare all'Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori e/o utilizzatori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento se c'è l'uso agronomico, a valenza annuale o quinquennale, a seconda della specifica disciplina regionale.

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della Comunicazione, corredata o meno dal PUA in base alle disposizioni regionali, presentata dall'allevamento; nel caso di nuovo impianto l'invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio della produzione.

Nell'ambito del controllo integrato ARPAV esegue sempre un controllo analitico dei terreni nel caso di utilizzo agronomico degli effluenti.

Se in azienda sono presenti serbatoi interrati contenenti gasolio, dovranno essere svolti i controlli per ogni serbatoio.

1.8 – Rifiuti

I rifiuti prodotti in allevamento si configurano come rifiuti speciali (esclusi gli effluenti di allevamento e tutti i materiali da essi derivati dopo trattamento qualora destinati all'utilizzo agronomico) e bisogna descriverne la gestione all'interno dell'impianto produttivo indicando le eventuali operazioni di smaltimento o recupero affidato a terzi.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi e per i rifiuti speciali non pericolosi si applica l'art. 190 del d.lgs. 152/2006.

Nelle tabelle, 1.9.1 e 1.9.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti in un allevamento in condizione di "deposito temporaneo" art. 183, c. 1 lett. *bb*) del d.lgs. n. 152/2006:

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

Rifiuti (codice CER)	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D)	Fonte del dato
130206* Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	Olio esausto da macchinari agricoli (trattori)	Come da art. 183, c. 1, lett. <i>bb</i>) del d.lgs. n. 152/2006	R	Registro c/s
160601* Batterie al piombo	Batterie esaurite da macchine		R	Registro c/s

	agricole			
150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Imballaggi di fitofarmaci contenenti residui		R/ D	Registro c/s

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

Rifiuti	Descrizione	Modalità stoccaggio	Destinazione (R/D)	Modalità di registrazione
150102 Imballaggi di plastica	Sacchi in plastica	Come da art. 183, c. 1, lett. <i>bb</i>) del d.lgs. n. 152/2006	R	Formulari
150106 Imballaggi in materiali misti	Imballaggi costituiti da più materiali		R	Formulari
150107 Imballaggi in vetro	Contenitori in vetro		R	Formulari

Per quanto riguarda la produzione di carcasse di animali (vedasi Regolamenti sui SOA) è necessario indicare la mortalità standard, la soluzione adottata per la conservazione delle carcasse e il referente per il ritiro delle stesse, nonché indicare nella planimetria generale del centro zootecnico l'ubicazione della cella frigorifero.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione di:

- emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di allontanamento dei reflui; (Presenza di controllo giornaliero dello stesso titolare)
- impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connesse autorizzate nella stessa AIA; (Non sono presenti camini)
- impianto depurazione acque se presente. (non sono presenti impianti di depurazione)

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale.

Nella tabella 2.1.1 sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare che il gestore deve prevedere per il controllo delle fasi del processo.

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase/attività	Criticità	Parametro di	U M	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
---------------	-----------	--------------	--------	----------------------------	-------------------

		esercizio		o	
Stabulazione	Gestione liquame/letame /pollina	Sostanza secca Solidi totali N tot Metalli pesanti (Rame e Zinco)	%	Annuale, su un 5% del liquame/pollina allontanata dall'allevamento	RdP
Pioggia su piazzali	Dilavamento delle acque meteoriche	Verifica delle rete di scolo		Annuale	
Alimentazione (*)	Concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza (*) Fosforo (*)	%	Annuale	RdP

(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa attraverso analisi appropriata.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione
Sistemi di asportazione deiezioni Abbeveratoi/impianto alimentazione	Controllo della funzionalità	Settimanale (*)	Registro
	Controllo funzionalità	Settimanale (*)	Quaderno di manutenzione
Termosonde apertura finestre	Tarature	Annuale (*)	Rapporto di taratura
Ugelli di erogazione acqua	Verifica pressione di erogazione	Annuale (*)	Quaderno di manutenzione
Impianto riscaldamento/raffrescamento	Controllo funzionalità	Settimanale (*)	Quaderno di manutenzione
Impianto ventilazione	Controllo funzionalità	Settimanale (*)	Quaderno di manutenzione
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Settimanale (*)	Settimanale

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura di contenimento	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Bacini accumulo	Visivo	Settimanale	Registro

reflui		e(*)	
Serbatoi carburanti	Visivo	Settimanal e(*)	Registro

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).

E' importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate e consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore kg/t. In alcuni casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati	Kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi allevati	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevati	Kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo di fosforo somministrato	Quantitativo di fosforo somministrato rispetto al numero di capi allevati	Kg/capo	Calcolo	Annuale